



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 07/08/2002**

COMUNE DI RODI GARGANICO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 149 suppl. del 13.8.91

COMUNE DI RODI GARGANICO

Provincia di Foggia

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28 GIUGNO 2002.

Sostituzione degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 dello Statuto Comunale di Rodi Garganico, rispettivamente con i seguenti:

1) L'art. 23 è sostituito dal seguente: GIUNTA COMUNALE

- La Giunta, organo esecutivo collegiale di Governo, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

2) L'art. 24 è sostituito dal seguente: COMPOSIZIONE

- La Giunta è, in applicazione dell'art. 47 del TUEL, è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, tra cui il Vice Sindaco.
- Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunale, per un massimo di 2.
- Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto al voto.

3) L'art. 25 è sostituito dal seguente: NOMINA DEGLI ASSESSORI

- Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e deve essere comunicato all'interessato.
- Tale atto è comunicato nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.
- Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della

decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

#### 4) L'art. 26 è sostituito dal seguente: FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
- Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.
- I Responsabili apicali dei Settori possono essere convocati in Giunta per essere sentiti al fine di fornire utili elementi di giudizio e valutazione sulle proposte.
- Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che sottoscrive insieme al Sindaco e al Vice Sindaco.

#### 5) L'art. 27 è sostituito dal seguente: COMPETENZE

- La Giunta collabora con il sindaco per il governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Compie tutti gli atti di governo in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 2° del TUEL.
- Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- In caso d'urgenza, in applicazione dell'art. 42 comma 4° del TUEL, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di competenza del Consiglio.
- Le predette deliberazioni decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione.
- Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente la ratifica, adotta provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Di istituire al posto dell'attuale titolo III° ad oggetto "Funzione Normativa", un nuovo Titolo III° ad oggetto: "Finanza e Contabilità" e di inserire in tale titolo il seguente Art. 70/Bis: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE "Il Comune di Rodi Garganico in materia di fiscalità locale riconosce ed adotta i principi di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e si impegna ad adeguare i regolamenti che contengono disposizioni tributarie nei termini di legge;

Di modificare pertanto il su menzionato titolo III°, in titolo IV° ad oggetto: "Funzione Normativa".

---